

# IL PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA NELLA L. 190/2012

La legge 190/2012 affida alla “trasparenza” dell’attività amministrativa un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione.

La trasparenza costituisce “livello essenziale” delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m Cost. ed è assicurata “mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di *facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione*” (art. 1, comma 15 della Legge).

Con l’elevazione di un valore al rango di livello essenziale si produce l’effetto di riconoscere lo stesso quale valore fondante del sistema ordinamentale e l’affermazione, a livello addirittura costituzionale, della sua intangibilità e inderogabilità.

La Legge individua anche i procedimenti amministrativi ritenuti più a “rischio corruzione” e per i quali i livelli essenziali suddetti devono essere principalmente assicurati.

Si tratta dei procedimenti di:

- a) “autorizzazione e concessione”;
- b) “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”;
- c) “concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
- d) “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera”  
(art. 1, comma 16).

**La Legge 190/2012 ha quindi delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico delle p.a.**

**In attuazione della delega contenuta nella L. 190/2012, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.**

Formazione Anticorruzione Lezione del Dr. Maglieri Ignazio-R.P.C. del 21 e 23/05/2014

# PRINCIPI E FINALITA' DEL D.LGS.VO 33/2013

Il Decreto declina il principio di trasparenza in termini di “accessibilità totale”. La trasparenza, così intesa, è difatti diretta a:

“... favorire “forme diffuse di controllo sul:

a) perseguimento delle funzioni istituzionali

b) sull'utilizzo delle risorse pubbliche”;

... attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione” (art. 3, artt. 97 -buon andamento e imparzialità- e 54 -dovere di fedeltà, legalità, disciplina e onore- Cost.);

... garantire “libertà individuali e collettive, nonché [de]i diritti civili, politici e sociali ” (art. 2 Cost.; artt. da 13 a 28; da 48 a 51; 2, 32, 34, 35, 38... Cost.).

Inoltre, la trasparenza integra “il diritto ad una buona amministrazione” (art. 97 Cost.) e “concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (art. 1 del Decreto).

Di qui l'importanza della previsione, contenuta nella Legge e poi specificata nel Decreto, che le informazioni siano facilmente accessibili, complete, integre, comprensibili” (cfr.: “facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione” art. 1, comma 15 della Legge 190/2012).

Trasparenza intesa anche dunque come diritto alla comprensione (pari opportunità, art 3 Cost.), che consente il controllo democratico (artt. 1 Cost., democraticità e sovranità popolare) dell'esercizio del pubblico potere, attraverso cui assicurare la prevenzione dei fenomeni corruttivi o comunque di “cattiva amministrazione”.

Il Decreto non solo riorganizza le norme già esistenti in tema di obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza, ma integra, secondo i criteri di delega previsti dalla Legge, anche il quadro normativo vigente, introducendo uno specifico sistema sanzionatorio in caso di omesso, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e prevedendo anche un nuovo istituto: il diritto di accesso civico.

In quest'ottica, con il d.lgs. n. 33 del 2013 il legislatore ha voluto perseguire, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

a) introdurre una disciplina che riconosca un'ampia libertà a chiunque di visionare le diverse tipologie di informazioni e dati in possesso dell'amministrazione e degli enti pubblici, assicurando in questo modo l'effettiva operatività dei principi in tema di "accessibilità totale" alle:

- informazioni sull'organizzazione;
- gli andamenti gestionali;
- l'utilizzo delle risorse da parte dell'amministrazione;

(Cfr. art. 1: controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche)

b) prevedere obblighi incisivi di pubblicità sulle amministrazioni e gli enti pubblici (aventi ad oggetto, ad esempio, le forme di sovvenzionamento dei beneficiari di risorse finanziarie pubbliche );

c) prevedere l'accesso "libero" (c.d. accesso civico) a tutti gli atti per i quali risulti inosservato l'obbligo di pubblicità, accordando in questo modo l'ostensione dei provvedimenti a chiunque intenda monitorare l'operato dell'amministrazione per ragioni di controllo democratico (e non di sola difesa giustiziale o giurisdizionale );

d) rafforzare ed estendere l'obbligo di pubblicità delle situazioni reddituali e patrimoniali di chi riveste incarichi politici;

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 21/03/05/2014

**Dati, documenti e informazioni, pertanto, devono possedere i seguenti requisiti qualitativi (art. 6):**

**integrità, completezza e accuratezza: ossia corrispondenza a ciò che si vuole descrivere; la loro pubblicazione deve essere esatta e senza omissioni;**

**comprensibilità: ossia la esplicitazione del contenuto deve essere chiara ed evidente. Occorre evitare la frammentazione della informazione, ossia l'inserimento delle stesse tipologie di dati in punti diversi del sito;**

**costante aggiornamento: con la indicazione della data e con la costante cronologica revisione;**

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Bagheri Ignazio-R.F.C. del 21 e 23/05/2014*

**tempestività: la loro immissioni deve avvenire in tempo reale o, comunque, il più rapidamente possibile, in mancanza di priorità prefissata;**

**conformità ai documenti originali, l'indicazione della loro provenienza. Ne consegue un obbligo per le pp.aa. di procedere ad un costante e tempestivo aggiornamento dei dati resi pubblici;**

**semplicità di consultazione. collocazione in precise sottosezioni e rappresentazione semplificata con esstrapolazione delle informazioni essenziali richieste dal decreto;**

Formazione Anticorruzione - Sezione del Df. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 21/03/05/2014

Il Decreto stabilisce che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici”.

Inoltre, per “pubblicazione” si intende, secondo il Decreto, il diritto “di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (art. 2, comma 2).

*La trasparenza dunque si attua attraverso strumenti informatici e telematici e attraverso la rete internet, senza alcun filtro o limitazione all'accesso.*

Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio-R.P.C. del 21 e 23/05/2014

Il modello scelto dal Decreto si ispira invece alla disciplina Statunitense dei Freedom of information acts, che garantisce l'accessibilità a chiunque lo richieda, senza dover dimostrare quindi la sussistenza di un interesse qualificato o rilevante, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Freedom of Information Act (FOIA), "Atto per la libertà di informazione", è una legge sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti il 4 luglio 1966 dal presidente Lyndon B. Johnson, che impone alle amministrazioni pubbliche una serie di regole per permettere a chiunque di sapere come opera il Governo federale, comprendendo l'accesso totale o parziale a documenti classificati.

Nel 1974 viene approvato il Privacy Act, per conciliare il diritto di cronaca e informazione con quello alla privacy.

Nel 1996 la legge è stata ulteriormente estesa con regole per normare l'accesso ai documenti elettronici, tale emendamento ha preso il nome di Electronic Freedom of Information Act (E-FOIA).

Di questi dati, documenti e informazioni pubblici deve essere garantita anche la riutilizzabilità (art. 7 del Decreto).

Il riuso dell'informazione pubblica consiste nell'utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata.

Più precisamente, per riutilizzo si intende “l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti”.

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baalieri Ignazio P.C. del 21 e 22/05/2014

**La pubblicazione deve essere tempestiva e deve avere una durata di cinque anni e comunque segue la durata di efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge) (art. 8 del Decreto).**

**Le informazioni devono essere pubblicate sui siti in una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e, scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio (art. 9 del Decreto).**

Dunque la semplice pubblicazione di quanto stabilito dal Decreto sul sito internet istituzionale non è sufficiente per assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto, ma è necessario che tutto confluisca in una apposita sezione del sito denominata Amministrazione trasparente. Bisogna dunque tenere distinti gli obblighi di pubblicazioni previsti dal Decreto da quelli previsti da altre disposizioni normative, che comunque permangono.

# TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

**CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (stralcio)**

## Art. 4. Definizioni

- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

### Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati

I sistemi informativi e i programmi informatici sono **configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali** e di dati identificativi, **in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi** od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

## **Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati **in modo lecito e secondo correttezza**;

b) raccolti e registrati **per scopi determinati, espliciti e legittimi**, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento **in termini compatibili** con tali scopi;

c) **esatti** e, se necessario, aggiornati;

d) **pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati**;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Formazione Anticorruzione - Sezione del Dr. Baglieri Ignazio R.P.C. del 21 e 23/05/2014

Prima del D.lgs.vo 33/2013 solo deliberazioni e determinazioni (di autorizzazione o chiarimenti) del garante per la protezione dei dati personali.

VEDI: GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI. LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO DA SOGGETTI PUBBLICI PER FINALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE SUL WEB - 2 MARZO 2011 (*Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011*)

Stralcio...

**“I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le regole di cui ai punti successivi”**

## **2.2. PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ ISTITUZIONALI**

Le amministrazioni possono inoltre **pubblicare sul proprio sito web** informazioni che contengono dati personali, contenuti ed eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), qualora tale divulgazione (**requisiti simultanei**):

- sia sempre sorretta da un'adeguata motivazione
- costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice)
- riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.

- resta fermo che la pubblicazione di *dati personali aventi natura sensibile* è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).

- fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei *dati idonei a rivelare lo stato di salute* dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).

Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio-R.P.C. del 21/05/2014

Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile

Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio P.C. del 21 e 23/05/2014

**... 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

**... In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).**

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice).

**Si pensi, in tale caso, all'indicazione:**

- **dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. riconoscimento di buono sociale con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);**
- **della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica");**

**In proposito, può risultare utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.**

*Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - P.C. del 21 e 23/05/2014*

**Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati – art. 26 D.lgs.vo 33/2013)**

Le suddette considerazioni vanno inquadrare nel contesto delineato dal D.lgs.vo 33/2013 (rapporto fra Privacy e trasparenza) il quale, sulla fattispecie degli elenchi in questione ma solo con riferimento a imprese od enti ha stabilito, all'art. 27, che:

1. *La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:*
  - a) *il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
  - b) *l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
  - c) *la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
  - d) *l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
  - e) *la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
  - f) *il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato..*

## Limiti alla trasparenza previsti dal D.lgs.vo 33/2013:

1) è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo (27), qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 27).

2) I dati devono essere trattati nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali stabiliti dal Codice della privacy (art. 4, comma 1).

3) Le amministrazioni possono pubblicare anche dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare in base al Decreto o per previsione di legge o regolamento tuttavia, in tal caso, devono essere rispettati i limiti previsti dal Codice della privacy ricorrendo a forme di anonimizzazione dei dati personali laddove presenti (art. 4, comma 3).

**4) laddove le norme di legge e regolamento stabiliscano la pubblicazione di atti e documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili sia i dati personali non pertinenti, sia i dati sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, comma 4).**

**5) In ogni caso, la pubblicazione di dati personali non può riguardare dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone o la vita sessuale degli individui e restano altresì fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui ai commi 1 e 6 dall'art. 24 della l. n. 241/90 (art. 4, comma 5).**

*Formazione Anticorruzione-Lezione del Dr. Baglieri Ignazio-R.P.C. del 27 e 28/05/2014*

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2013 del 19 luglio 2013 ha di conseguenza richiamato le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati al rispetto delle norme del Decreto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare una indebita diffusione di dati personali, “che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante della privacy per ogni caso di dubbio”.

Il Garante richiama, portando ad esempio, il caso della pubblicazione obbligatoria da parte degli enti locali delle proprie deliberazioni, che imporrebbe all'amministrazione comunale, afferma il Garante, di “... valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati”.

... il cerchio si chiude.

# IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

**Il Decreto introduce un nuovo istituto, l'accesso civico (art. 5).**

**Il diritto di accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, per i quali la normativa vigente stabilisce un obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, laddove la pubblicazione medesima sia stata omessa (comma 1).**

**Tale ius novum consente a chiunque, senza alcuna limitazione in relazione alla legittimazione soggettiva, gratuitamente e senza alcuna motivazione, di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.**

**L'accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzare la richiesta, non essendo prevista (a differenza di quanto stabilisce la normativa della Legge n. 241/90 sull'accesso ai documenti amministrativi) la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale, come per l'accesso ai documenti amministrativi, ex art. 24 l. n. 241/90). La norma prevede difatti che la richiesta di accesso civico "non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita" (comma 2).**

La richiesta è rivolta al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, il quale si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione è tenuta a rispondere entro trenta giorni, dalla richiesta, con le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito istituzionale del documento, della informazione o del dato richiesto;
- trasmissione del materiale oggetto della richiesta al richiedente o comunicazione della avvenuta pubblicazione, unitamente al relativo collegamento ipertestuale;
- indicazione al richiedente del collegamento ipertestuale ove reperire il documento, il dato o l'informazione, già precedentemente pubblicato.

In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90. In questo caso, dunque, interviene il titolare del potere sostitutivo che provvede sulla richiesta (comma 4).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, nella Circolare n. 2/2013 avente ad oggetto il d.lgs. n. 33/2013, ha sottolineato l'importanza dell'accesso civico in rapporto alle finalità di prevenzione della corruzione e di controllo democratico sull'attività amministrativa, fungendo in sostanza da deterrente. Tuttavia, si è altresì evidenziato che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. n. 241/1990.

In sostanza, nell'ordinamento convivono due differenti regimi di accesso, aventi contenuto e modalità di attuazione differenti:

i) il regime dell'accesso civico, che riguarda i documenti, informazioni e dati che, ai sensi del Decreto e delle altre disposizioni vigenti, le amministrazioni devono pubblicare che non richiede legittimazione;

ii) il regime dell'accesso di cui alla L. n. 241/90, che si esercita con la visione o estrazione di copia di documenti amministrativi, che richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale che si rapporti ad un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, e che dunque comporta una indagine sulla legittimazione del richiedente all'accesso medesimo.

Formazione Anticorruzione - Lezione del Dr. Baglieri Ignazio - R.P.C. del 21 e 23/05/2014

**Infatti, mentre il primo istituto non pone alcuna restrizione nella legittimazione attiva, alcuna specifica correlazione tra il soggetto richiedente e quanto richiesto, alcun pagamento di contributi o tasse, alcun limite all'esercizio di tale diritto, alcuna specifica configurazione del petitum, potendo consistere in un documento, informazione o dato, il diritto garantito dalla legge 241/1990, essendo collocato fra i confini della disciplina del procedimento amministrativo, pone una serie di limiti ai profili sopra evidenziati:**

**"In tema di accesso agli atti amministrativi, qualora una Pubblica Amministrazione detenga un documento amministrativo la cui conoscenza sia in grado di soddisfare la posizione giuridicamente protetta di un determinato soggetto, nel senso che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore ), allora il soggetto stesso è facoltizzato ad ottenere l'esibizione. Infatti, ai fini dell'accesso, occorre un rapporto tra il documento ed il richiedente, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto, poiché l'accesso non può essere richiesto per ragioni meramente informative o ispettive." (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3007).**

**Punto di coincidenza fra l'accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013 e quello di accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti legge 241/1990, è il termine di trenta giorni entro il quale l'Amministrazione deve mettere a disposizione dell'istante il documento.**

**Inoltre, anche la tutela del diritto di accesso civico è affidata al giudice amministrativo (comma 5). Il legislatore ha voluto attrarre anche alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia, al pari di quella del diritto di accesso di cui alla L. n. 241/1990.**

**Dunque, i privati potranno ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente in caso di mancata pubblicazione degli atti richiesti o in assenza di risposta.**

**Il funzionario amministrativo, pertanto, investito di una istanza di accesso, dovrà preventivamente verificare se quanto richiesto doveva essere oggetto di pubblicazione in base alla normativa vigente e, in caso positivo, rimettere al responsabile della trasparenza l'istanza, il quale provvederà ad esibire i dati e pubblicarli sul sito, senza alcuna verifica in ordine alla legittimazione o all'interesse del richiedente; e, nel caso in cui non vi sia il suddetto obbligo di pubblicazione, verificare la legittimazione del richiedente e consentire l'accesso secondo gli ordinari criteri stabiliti dalla l. n. 241/90.**

**Scaduti i trenta giorni, Il Responsabile della trasparenza ha l'obbligo di segnalare il responsabile della inottemperanza (ossia il preposto all'ufficio competente alle pubblicazioni) alla struttura interna tributaria del potere disciplinare, oltre agli organi di indirizzo politico per l'attivazione di ulteriori procedure di accertamento di diverse responsabilità (civile, erariale, contabile, penale, amministrativa).**

**In ogni caso la richiesta di accesso civico, ove fondata, comporta da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione, di cui all'art. 43, comma 5 del Decreto, (... *In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ...*) all'ufficio disciplinare, ai fini dell'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare, e al vertice politico dell'amministrazione, nonché all'Organismo interno di vigilanza (OIV) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (comma 6).**

**La CIVIT ha suggerito che il Responsabile della trasparenza deleghi ad altro dipendente le funzioni relative all'accesso civico, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso (delibera n. 50/2013 del 4 luglio 2013, ).**